COMUNE DI MOLFETTA CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
SETTORE AA.GG. COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	
CONTRATTO	
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO SITO IN CONTRADA SANTA	
MARGHERITA INDIVIDUATO IN N.C.T. AL FG. 8 P.LLA 264 DA ADIBIRE A	
PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE.	
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, in Molfetta presso la sede	
municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, con la presente scrittura privata, redatta in duplice	
originale, in competente bollo,	
TRA	
1) <b>Dott. Mauro Giuseppe Gadaleta,</b> nato a Molfetta il 02.04.1962, nella qualità di	
Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale del Comune di Molfetta, giusta	
Delibera di G.C. n. 46 del 2014 di conferimento di incarico, titolare di P.O.,	
domiciliato per la qualifica rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi	
dell'art.53) del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta,	
dell'art.107, comma 4°, del vigente Statuto Comunale e dell'art. 107, comma 3° lett.	
c), del T.U.EE.LL n. 267 del 18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in nome,	
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.	
00306180720;	
2) <b>Sig. Matteo Innominato,</b> nato a Molfetta il 20/01/1957, ivi residente alla via della	
Repubblica n. 2, Codice Fiscale MNM MTT 57A20 F284R;	
PREMESSO	
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 01/07/2004, esecutiva ai	
sensi di legge, si stabiliva di assumere in fitto parte del fondo rustico, sito in	
Molfetta in Contrada "Santa Margherita", in catasto al fg.8 p.lla 264 (mq. 4000), in	

proprietà del sig. Matteo Innominato, da destinarsi ad ampliamento del parcheggio a	
servizio del Cimitero Comunale, per la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di	
immissione nel possesso e col canone annuale di € 10.800,00=	
(diecimilaottrocento/00);	
- Che in data 19/10/2004 fu stipulato regolare contratto di affitto per la durata di sei	
anni (Rep. n. 7287) e che in pari data fu redatto verbale di immissione in possesso;	
- Che è intendimento delle parti stipulare nuovo contratto di rapporto locativo per sei	
anni prorogabili.	
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO	
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dichiarando	
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art.1 – OGGETTO	
Il sig. Matteo INNOMINATO, in qualità di proprietario – LOCATORE, concede in fitto al	
Comune di Molfetta (conduttore), che accetta, il fondo rustico sito in territorio di Molfetta	
alla contrada "SANTA MARGHERITA" in catasto al foglio 8, particella 264 (mq. 4000) da	
adibire ad ampliamento del parcheggioa servizio del Cimitero Comunale, per la durata di	
anni 6 (sei), alle condizioni di cui ai punti successivi del presente contratto.	
Art.2 - DURATA	
La durata della locazione del fondo rustico in parola viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti	
dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021.	
Art.3 - RINNOVO	
Il presente contratto scadrà allo spirare del termine previsto nel precedente art. 2.	
Alla scadenza è data facoltà alle parti di rinnovare espressamente il rapporto contrattuale,	
disciplinandone le modalità e i termini.	
E' vietata la proroga tacita.	

Art.4 – DISDETTA
Ciascuna parte ha facoltà di disdettare il contratto dando un preavviso non inferiore a 6 (sei)
mesi, con comunicazione a mezzo raccomandatat postale con avviso di ricevimento o a
mezzo PEC.
Art.5 – RISOLUZIONE CONSENSUALE
Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto in ogni tempo,
disciplinandone le modalità. In ogni caso la parte conduttrice si obbliga a consegnare il bene
locato nelle condizioni originarie.
Art.6 – CANONE
Il canone di fitto viene determinato in € 10.800,00= (diecimilaottrocento/00) annui, da
corrispondersi al proprietario in canoni mensili posticipati di € 900,00= (novecento/00).
Il canone, come sopra determinato, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente
contratto.
Art.7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii, la
proprietà nella persona del sig. Innominato Matteo, nato a Molfetta il 20/01/1957, ivi
residente alla via della Repubblica n. 2, Codice Fiscale MNM MTT 57A20 F284R,
Comunica al Comune conduttore gli estremi identificativi del conto corrente bancario che
sarà utilizzato per la riscossione del canone annuo e si obbliga a comunicare, altresì, ogni
variazione relativa ai seguenti dati:
- Codice IBAN:
nonché a comunicare il nominativo del soggetto delegato ad incassare, se diverso dal titolare.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da in
esattezze o ritardi o inerzia delle proprietà nel fornire i dati di cui al presente articolo.
Art.8 – OBBLIGHI DEL COMUNE CONDUTTORE

Il Comune conduttore si obbliga ad una corretta conduzione dell'area in questione, per l'uso	
convenuto di cui al precedente art.1	
Il Comune si obbliga, altresì, a tenere indenne la proprietà da eventuali danni che dovessero	
verificarsi a causa degli utenti dell'area affidata alla sua conduzione con riferimento all'uso	
dell'area di cui al precedente art.1	
Si applica l'art. 1587 del Codice Civile.	
Il Comune conduttore si obbliga, altresì, ad ogni opera di manutenzione ordinaria, di concerto	
con la proprietà, che si rendesse necessaria per la solubrità, la sicurezza e la funzionalità	
dell'area con riferimento all'uso cui essa è destinata.	
Art.9 – OBBLIGHI DEL LOCATORE PROPRIETARIO	
Il locatore proprietario, si obbliga a garantire il pacifico godimento dell'area affittata per	
l'uso indicato al precedente art.1.	
Si obbliga, altresì, ad eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria, nonché a	
garantire il Comune conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento	
dell'area affittata arrecata da terzi che pretendono di avere diritti sull'area medesima.	
<u>Art.10 – TUTELA DELLA PRIVACY</u>	
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dal privato	
contraente saranno trattati ed utilizzati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse al	
presente contratto e alla sua esecuzione.	
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molfetta.	
Responsabile del trattamento è il Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale, sede comuanle	
di Piazza Vittorio Emanuele II, Molfetta.	
Art.11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Il contratto deve sempre essere interpretato secondo buona fede e secondo la comune	
intezione delle parti.	

S'	
Si applicano gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.	
Art.12 – RINVIO NORMATIVO	
Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile	
sulle locazioni, in particolare agli articoli dal 1571 al 1606, nonché alle leggi statali e	
regionali in materia, in quanto applicabili.	
Art.13 – FORZA DEL CONTRATTO E SPESE	
Il presente contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata.	
Esso è soggetto a registrazione a cura e spese del Comune conduttore.	
Ogni altra e qualsivoglia spesa inerente o connessa al presente contratto è ad esclusivo carico	
del Comune conduttore.	
Art.14 – EFFICACIA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
IL COMUNE CONDUTTORE IL LOCATORE PROPRIETARIO	